

155.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	5834	Proposte di legge:	
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	5825	(Annunzio)	5823
Disegni di legge (Annunzio)	5823	(Assegnazione a Commissioni in sede re-	
Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del		ferente)	5824
giorno	5809	Nomine ministeriali (Comunicazione)	5833
Proposta di legge di iniziativa popolare		Richiesta ministeriale di parere parlamen-	
(Assegnazione a Commissione in sede re-		tare	5834
ferente)	5824	ERRATA CORRIGE	5834

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

lunedì 16 settembre 1996, a Pescara, un gruppo di malviventi ha aperto il fuoco contro tre carabinieri che li avevano scoperti mentre si dividevano il bottino di una rapina effettuata qualche ora prima nella vicina cittadina di Francavilla al Mare, ai danni di un rappresentante di preziosi;

l'azione criminosa, particolarmente efferata, ha determinato la morte del maresciallo Marino Di Resta ed il ferimento degli altri due carabinieri, il maresciallo Annibale Lizio ed il vicebrigadiere Giorgio Corvaglia, i quali si erano astenuti dall'uso delle armi da fuoco probabilmente per la presenza di bambini nelle immediate vicinanze;

in particolare, l'uccisione del maresciallo Di Resta è stata effettuata con spietata efferatezza dai malviventi, che hanno continuato a colpirlo anche dopo che era stramazzone a terra gravemente ferito, con il preciso scopo di ucciderlo;

subito dopo il fatto criminoso sono stati arrestati alcuni malviventi, mentre gli altri tre, i maggiori responsabili, erano fuggiti;

il fatto, di estrema gravità, è il primo che si verifica in Abruzzo e conferma quanto più volte paventato e denunciato, e cioè che la grande criminalità organizzata sta ormai invadendo in modo massiccio questa e le altre regioni dell'Italia centrale; in particolare, fioriscono ormai

attività criminose legate allo spaccio della droga, al traffico d'armi, all'usura, allo sfruttamento della prostituzione ed al riciclaggio di denaro sporco; si ha addirittura l'impressione che in queste regioni si vadano insediando vere e proprie *enclaves* di organizzazioni mafiose che tengono i collegamenti tra le stesse organizzazioni del sud e la malavita organizzata del nord e delle aree metropolitane;

il moltiplicarsi di azioni criminose e la comparsa di fenomeni nuovi e di episodi di efferatezza come questo pongono il problema della necessità di contrastare subito e con determinazione questa progressiva e capillare diffusione della criminalità in Abruzzo e nell'Italia centrale —:

quali iniziative urgenti intenda mettere in atto il Governo per contrastare la penetrazione della criminalità organizzata e la sua diffusione nelle regioni Abruzzo e Molise, come nelle altre del centro Italia;

se non ritenga necessario ed urgente dotare subito le forze dell'ordine operanti in questa regione e la magistratura del personale e dei mezzi necessari per contrastare la criminalità in tutte le sue forme e, soprattutto, nella sua espressione più inquietante, che è quella della costituzione di vere e proprie organizzazioni malavitose;

quali iniziative urgenti siano state prese per scovare ed assicurare alla giustizia i responsabili dell'azione criminosa del 16 settembre 1996;

quali iniziative tangibili di solidarietà si intendano assumere nei confronti dei familiari del maresciallo morto e dei carabinieri feriti;

quali atti concreti si intenda compiere per far pervenire ai carabinieri abruzzesi, insieme alle manifestazioni di gratitudine e di cordoglio, i segni di un tangibile impegno da parte dello Stato per fornire ad essi condizioni di maggior sicurezza nello svolgimento del loro preziosissimo servizio.

(2-00193)

« Saia ».

(18 settembre 1996)

B) Interpellanze ed interrogazioni:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio di ministri, per conoscere:

quali siano gli intendimenti del Governo in relazione alla gravissima situazione dell'ordine pubblico ed all'esplosione della criminalità in Calabria, con riferimento all'attività intimidatrice e criminale posta in essere ai danni di esponenti delle amministrazioni locali, come è avvenuto di recente con gli attentati compiuti contro il comune di Seminara e del suo sindaco e, qualche tempo fa, nei centri di San Luca, Locri, Canolo, Reggio Calabria e Siderno, attraverso una sequela di attività violente e mafiose, per ultimo contro il sindaco di Rosarno, il cui ufficio è stato messo a soqquadro, dopo che nella stessa città, pochi giorni or sono, per due volte è stato appiccato il fuoco nella sede dell'istituto agrario, contiguo alla sede comunale, mentre nell'autorimessa del comune stesso ignoti incendiari hanno distrutto l'autocompattatore; tutto questo dopo che, nei giorni precedenti, nel campo sportivo erano stati asportati un raccogliatore d'acqua, nonché scaldabagni e docce, provvedendo a creare un clima di preoccupazione diffuso, al punto che la sede di un istituto bancario si è provvista, oltre che dei vetri blindati, di lastre di acciaio protettive, trasformando la sede stessa in una sorta di *bunker*;

se gli intendimenti del Governo, diretti a fronteggiare i fenomeni criminali

sopra ricordati, intendano tenere conto della diffusione delle attività mafiose ed intimidatorie poste in essere anche in altre zone del territorio calabrese; infatti, negli ultimi giorni, nel comune di Stefanaceni, si sono registrate esplosioni di colpi d'arma da fuoco ai danni del sindaco, di altri amministratori e del farmacista, nonché sei colpi di pistola ai danni dell'autovettura del parroco, don Santaguida, parcheggiata nelle adiacenze della chiesa di San Nicola, mentre il settimo colpo è andato a conficcarsi contro la serranda dello studio del parroco stesso; le attività criminose, inoltre, hanno fatto registrare negli ultimi giorni, in provincia di Crotone, l'efferato assassinio di un giovane, Sergio Rossano, fulminato nel centro abitato di Strongoli con otto colpi di fucile a pallettoni ed otto colpi di pistola; va infine rilevato che un ulteriore gesto intimidatorio è stato posto in essere da ignoti ai danni del procuratore della Repubblica di Locri, dottor Rocco Lombardo, attraverso un incendio appiccato con liquido infiammabile ai danni dell'alberatura di una proprietà agricola del medesimo magistrato;

se non ritenga che le denunciate attività criminose, che hanno riflessi evidenti sullo sviluppo economico della regione, accompagnate come sono da fulminee rapine lungo le autostrade, dall'abigeato e dal furto di mezzi agricoli, come trattori ed altri attrezzi costosi, debbano essere fronteggiate attraverso un organico e capillare controllo del territorio, che non solo prevenga le azioni criminose, ma restituisca tranquillità alle popolazioni dell'intera regione;

quali siano infine gli intendimenti del Governo in ordine alla gravissima crisi delle strutture giudiziarie in tutta la regione per mancanza o insufficienza di magistrati e per la conseguente lentezza delle procedure giudiziarie, soprattutto penali, con conseguenze devastanti per i cittadini operosi ed onesti e per le iniziative economiche in generale, e con risvolti oggettivamente gravissimi per le aspettative di giustizia da parte delle popolazioni

interessate, mortificate, oltre che dalla diffusione dei crimini, dagli oggettivi ritardi delle pronunzie della giustizia;

se non si ritenga di realizzare i necessari incentivi per determinare la soluzione della crisi delle strutture giudiziarie attraverso iniziative che possano, in tempi brevi, conferire alle attuali strutture, oberate di lavoro, l'efficienza e la tempestività che la situazione impone.

(2-00192) « Valensise, Aloï, Filocamo, Napoli ».

(18 settembre 1996)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

nella Locride, e segnatamente a Locri, come nella provincia di Reggio Calabria, in questi ultimi tempi si è notata una recrudescenza della criminalità contro professionisti, commercianti e lavoratori, culminata in questi ultimi giorni negli attentati intimidatori contro le istituzioni che hanno colpito il procuratore della Repubblica del tribunale di Locri, dottor Rocco Lombardo, cui i soliti ignoti hanno distrutto un'estesa coltivazione arborea, ed il capitano comandante dei vigili urbani di Locri, Mollica, cui è stata incendiata l'automobile;

nella provincia, in particolare nei comuni di Rosarno, Seminara e Stefanacoli, si sono verificati danneggiamenti ed incendi di edifici pubblici e si è verificata la chiusura di una farmacia perché la titolare veniva continuamente minacciata e taglieggiata;

questi atti intimidatori hanno determinato una legittima reazione, unita ad una notevole apprensione e preoccupazione, nella popolazione —:

se il Governo intenda una volta per tutte porre mano alla soluzione degli annosi e drammatici problemi di degrado socio-economico della zona, che stanno alla base del malessere sociale, nonché

accogliere le richieste più volte avanzate dagli organi istituzionali al fine di accertare le responsabilità personali e di ripristinare un clima di serenità e normalità nella vita della comunità, la quale apprezza l'impegno e la serietà delle forze dell'ordine e delle varie istituzioni che operano con grande responsabilità nella provincia di Reggio Calabria, evitando invece le solite vacue parole e le inutili visite dei rappresentanti del Governo, alle quali non seguono fatti concreti e che quindi contribuiscono ad allontanare sempre di più la società dalle istituzioni.

(2-00199) « Filocamo, Aloï ».

(19 settembre 1996)

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

in data 19 settembre 1996, il sottoscritto, con atto ispettivo n. 2-00199, interpellava il Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla recrudescenza degli atti intimidatori che si sono verificati nella Locride ai danni del procuratore della Repubblica e del comandante dei vigili di Locri, nonché del sindaco di Canolo e delle amministrazioni comunali di Rosarno e Seminara;

come al solito, il Presidente del Consiglio non ha risposto a questa e ad altre interpellanze che riguardano i cittadini della Locride e della provincia di Reggio Calabria, perché evidentemente « in altre faccende affaccendato »;

tali atti intimidatori si sono ripetuti in questi giorni, oltre che nel comune di Seminara, anche nella Locride, collegio elettorale dell'interpellante, e precisamente ai danni del comune di Portigliola; a Locri inoltre, cosa molto grave perché insolita nella zona, i soliti ignoti hanno sparato contro l'automobile del presidente della camera penale degli avvocati e procuratori di Locri, avvocato Antonio Maz-

zone, valente professionista, nonché ai danni di un imprenditore edile e commerciante;

sarebbe necessario accertare quali iniziative abbia già intrapreso o intenda intraprendere l'amministrazione comunale di Locri, che ha messo al primo punto del suo programma il rispetto dell'ordine pubblico e la cosiddetta « vivibilità » nella cittadina —

se il Governo intenda, una volta per tutte, porre mano agli annosi problemi di degrado socio-economico che stanno alla base del malessere sociale, nonché accogliere le richieste più volte avanzate dagli organi istituzionali, tra cui la copertura degli organici del tribunale di Locri e della polizia penitenziaria, al fine anche di rendere più celeri le procedure giudiziarie e di ripristinare un clima di serenità e normalità nella vita della comunità, evitando le vacue parole e le inutili visite dei rappresentanti del Governo, alle quali non seguono fatti concreti e che, quindi, contribuiscono ad allontanare sempre più la società dalle istituzioni.

(2-00349)

« Filocamo ».

(9 gennaio 1997)

NARDINI e GIORDANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

non si ferma l'offensiva della 'ndrangheta contro i comuni calabresi;

è stato dato fuoco al palazzo comunale di Seminara, in provincia di Reggio Calabria;

« ignoti » hanno messo a soqquadro la stanza del sindaco di Rosarno;

a Stefanaconi, piccolo centro agricolo del vibonese, sono stati sparati sei colpi di pistola contro la macchina di un giovane prete e contro la canonica;

intimidazioni del genere erano già state dirette contro il sindaco Elisabetta Carullo e contro il farmacista;

l'azione antimafia della Chiesa e di alcune forze sociali e politiche aveva rallentato le azioni della malavita organizzata;

è ripresa l'azione estorsiva contro commercianti e piccoli operatori economici;

la situazione della sicurezza pubblica in quella zona è preoccupante;

i sindaci, gli amministratori ed i cittadini non possono continuare a subire gli attacchi della malavita e della mafia —

quali iniziative intenda assumere per far sentire la presenza e l'impegno del Governo con una sua visita in quei comuni, provvedendo inoltre a coordinare gli sforzi nella lotta al crimine organizzato;

cosa intenda fare per garantire alla popolazione di quei territori la sicurezza necessaria per il ripristino della legalità e per consentire una vita di convivenza civile e non di paura. (3-00214)

(18 settembre 1996)

ALOI, VALENSISE e FILOCAMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se sia al corrente del fatto che, in questi giorni, si stanno verificando fatti di grave criminalità nella provincia e nella città di Reggio Calabria, che hanno come destinatari edifici di comuni e di circoscrizioni comunali, come testimoniano i casi dell'incendio e della distruzione del palazzo municipale di Seminara, del danneggiamento di taluni uffici comunali di Rosarno e di atti intimidatori a danno di proprietà del procuratore della Repubblica di Locri, dottor Rocco Lombardo;

se sia altresì al corrente che, nelle giornate del 17 e del 18 settembre 1996, si è registrata l'irruzione di malviventi nei locali della delegazione municipale di Gallico, dai quali sono stati sottratti soldi e documenti, e si è verificato un attentato

incendiario contro la sede dell'ufficio anagrafe ed economato della delegazione di Catona —:

quali iniziative intenda assumere perché siano accertate le responsabilità di siffatti episodi criminosi ed individuati i responsabili, prevenendo, nel contempo, il ripetersi di situazioni che, come quelle suddette, hanno creato un clima di preoccupazione nella popolazione della città e della provincia di Reggio Calabria, che aspira a veder ripristinato un clima di serena e normale convivenza. (3-00242)

(24 settembre 1996)

LUCÀ, CHIUSOLI, LUCIDI, LUMIA, MASELLI, OLIVO e STELLUTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

nei giorni scorsi si sono verificati a Locri gravissimi episodi intimidatori nei confronti di alcuni esponenti politici locali, di commercianti e del presidente della camera penale del foro di Locri, nonché nei confronti dello stesso sindaco, che è stato minacciato di morte;

non è la prima volta che tali fatti si verificano, poiché, già nel passato, cittadini ed esponenti politici erano stati fatti oggetto di pesanti atti intimidatori e di numerose minacce;

tutto ciò costituisce manifestazione di un crescendo di azioni intimidatorie che configurano una chiara strategia da parte della 'ndrangheta, che vuole colpire la nuova amministrazione comunale di centro-sinistra ed il tentativo di rinnovamento e di cambiamento che la stessa ha voluto imprimere nella propria attività;

tutto ciò rappresenta inoltre la riprova che la 'ndrangheta intende controllare il territorio e non accetta che un altro potere, quello costituito dagli organi comunali, liberamente scelto dagli elettori di Locri, possa democraticamente funzionare —:

se non si ritenga di garantire l'incolumità del sindaco, assicurandogli una adeguata protezione, con riferimento alle misure che il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica riterrà più opportune;

se non si ritenga di accentuare le misure di protezione dei cittadini fatti oggetto di attentati e di rafforzare le misure di sicurezza dell'intera cittadina, dal momento che i numerosi episodi, alcuni gravissimi, degli ultimi mesi hanno palesato una notevole carenza nell'azione di prevenzione e di repressione da parte degli organi di polizia operanti sul territorio;

se non si ritenga di intervenire per fronteggiare le carenze e le lacune, comprese quelle eventuali di scarsità di organico, della locale magistratura, che non sempre si è mostrata in grado di contrastare l'azione di una criminalità mafiosa violenta e pericolosa, come la ben nota storia degli anni passati e le ultime vicende hanno ampiamente dimostrato;

se non ritenga opportuno recarsi personalmente nella città di Locri per esprimere al sindaco, al consiglio comunale e alla cittadinanza tutta la solidarietà e la testimonianza di un' incisiva presenza dello Stato;

quali iniziative urgenti intenda assumere in ordine alla drammatica situazione dei comuni della Locride per assicurare una ripresa dell'economia dell'intera zona, che attualmente versa in una situazione drammatica dal punto di vista occupazionale e sociale. (3-00594)

(9 gennaio 1997)

C) Interpellanza ed interrogazioni:

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

già più volte, in passato, il prosindaco di Venezia, Gianfranco Bettin, ex parlamentare verde, è stato sottoposto a

minacce e ad intimidazioni in relazione alla sua attività politica, sociale ed istituzionale contro l'emarginazione e l'esclusione, il traffico di droga e la criminalità organizzata e diffusa;

nella serata di martedì 29 ottobre 1996, il prosindaco di Venezia Gianfranco Bettin è stato vittima di una gravissima aggressione a Marghera (Venezia), essendo stato sequestrato a mano armata all'interno della propria automobile e successivamente sottoposto ad una finta esecuzione, con conseguenti minacce;

nei giorni precedenti, il prosindaco Bettin si era pubblicamente esposto contro l'ipotizzata presenza a Marghera, nel quartiere Cita, di un noto camorrista, Crescenzo Napolitano, ivi inviato dal tribunale di sorveglianza di Modena in regime di libertà vigilata;

in molte altre circostanze il prosindaco Bettin si era impegnato contro la presenza di forme di criminalità collegate al traffico ed allo spaccio di droga;

l'episodio del sequestro e della minaccia armata contro Bettin ha provocato enorme allarme e preoccupazione nell'opinione pubblica veneziana e veneta —

se sia informato dei fatti sopra esposti;

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere per quanto riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico di Marghera, messi ancor più a rischio dalla aggressione contro il prosindaco Bettin;

se non ritenga sbagliata e inopportuna la presenza a Marghera del camorrista Crescenzo Napolitano, a prescindere dal collegamento o meno, che la magistratura dovrà accertare, con l'aggressione subita dal prosindaco Bettin;

quali valutazioni esprima il Governo sulla situazione venutasi a creare e quali conseguenze intenda trarne.

(2-00267) « Boato, De Benetti, Turrone, Valpiana ».

(30 ottobre 1996)

PAISSAN, BOATO, CENTO, LECCESE, DE BENETTI, DALLA CHIESA, GARDIOL, PROCACCI, SCALIA, TURRONI, PECORARO SCANIO e GALLETTI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella tarda serata di mercoledì 29 ottobre 1996, a Marghera, il prosindaco e assessore alle politiche sociali di Venezia, Gianfranco Bettin, noto esponente dei Verdi, è stato oggetto di un'ulteriore e gravissima intimidazione mafiosa;

al momento di salire in macchina, Bettin è stato avvicinato da uno sconosciuto che, puntandogli una pistola alla tempia, lo ha costretto a raggiungere la zona di Fusina nel comune di Mestre;

una volta giunti nei pressi di Fusina, il malvivente, dopo aver fermato la macchina, ha aggiunto con un tono particolarmente minaccioso: « signor sindaco, lei deve imparare a farsi gli affari suoi. Lei e quei bastardi del Cita », che è un quartiere popolare di Marghera; quindi ha premuto il grilletto ed ha esclamato: « la prossima volta sarà carica »;

ancora sotto *shock*, Bettin si è recato subito al commissariato di Marghera per denunciare l'accaduto. Successivamente, le forze dell'ordine hanno prelevato dall'abitazione il pregiudicato Crescenzo Napolitano, ventinove anni, di Nola, da un anno a Mestre, contro la cui permanenza proprio Bettin, interprete delle richieste della popolazione della zona, si batte da tempo. Il pregiudicato è stato inviato in libertà vigilata dal giudice di sorveglianza di Modena nell'abitazione della sua convivente a Marghera, Armanda Seno, anche lei come Napolitano coinvolta in episodi legati al consumo ed allo spaccio di droga;

Bettin, a causa dell'impegno contro gli spacciatori di droga ed a tutela delle persone bisognose, è già stato più volte protagonista di intimidazioni e minacce —

se il Ministro dell'interno non ritenga di dover prendere tutte le misure atte a garantire l'incolumità di quegli ammini-

stratori pubblici che, a causa della loro attività amministrativa, politica e sociale, sono stati e sono tuttora oggetto di intimidazioni;

se il Ministro dell'interno non ritenga di dover intervenire affinché siano individuati i responsabili di queste intimidazioni, che rischiano di degenerare e causare effetti incontrollabili;

se il Ministro dell'interno non ritenga doveroso disporre tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità fisica del prosindaco Bettin e per garantire allo stesso lo svolgimento dell'attività amministrativa, sociale e politica;

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di dover predisporre idonei atti affinché i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive non si trasformino in abusi nei confronti di altri cittadini. (3-00412)

(4 novembre 1996)

PERUZZA, DE PICCOLI, BONATO, BASSO, CASTELLANI, RUZZANTE e BOATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella tarda serata di martedì 29 ottobre 1996, il prosindaco di Venezia, onorevole Gianfranco Bettin, è stato sequestrato da ignoti malviventi sotto la casa dei suoi genitori, obbligato a recarsi nella località di Fusina (Marghera), e quindi invitato perentoriamente a non occuparsi più dei problemi di Marghera e della Cita; è stata infine simulata la sua esecuzione mediante una pistola;

già in altre occasioni Gianfranco Bettin è stato fatto oggetto di gravissime forme di intimidazione, tese ad impedirgli di sviluppare la sua lotta contro gli spacciatori di droga;

recentemente Gianfranco Bettin si è trovato impegnato in una dura e generosa protesta contro Crescenzo Napolitano,

noto pregiudicato, che vive appunto nel quartiere Cita di Marghera, in regime di libertà vigilata;

l'area veneziana, in particolare la riviera del Brenta, è stata per lunghi anni teatro delle atroci attività della "mala" del Brenta —:

quali siano gli interventi immediati che intenda porre in essere per accertare l'esatto svolgersi degli avvenimenti, individuare i colpevoli, tutelare l'incolumità di Gianfranco Bettin, ed impedire che, sia pure in regime di libertà vigilata, alcuni pregiudicati continuino a delinquere, soprattutto in realtà urbane quali la Cita di Marghera, che è obiettivamente una zona ad alto rischio sociale. (3-00400)

(30 ottobre 1996)

SELVA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

va condannato ogni atto di violenza, specialmente quando assume il carattere di una minaccia di tipo mafioso, come è il caso del vicesindaco di Venezia, Gianfranco Bettin —:

quali informazioni possa fornire sullo stato delle indagini per individuare i responsabili dell'inqualificabile gesto. (3-00406)

(31 ottobre 1996)

D) Interrogazione:

SPINI. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa, di grazia e giustizia e dei beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere:

quali siano le informazioni in possesso del Governo sulle responsabilità dell'assassinio del deputato socialista e leader sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti a La Storta, presso Roma, il 3 giugno 1944;

se negli archivi dello Stato o in archivi sottoposti alla vigilanza di questo vi siano notizie sui fatti;

se, in particolare, non ritenga il Ministro dell'interno di sollevare gli archivi dal segreto settantennale previsto dal regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;

quali siano i procedimenti avviati dalla magistratura inquirente ordinaria e militare;

infine, più in generale, quale collaborazione il Governo intenda prestare al fine di far luce su di una tragica vicenda che riguarda l'assassinio di una delle personalità più significative del movimento socialista, del movimento sindacale, dell'antifascismo e della resistenza.

(3-00176)

(30 luglio 1996)

E) Interrogazione:

DE GHISLANZONI CARDOLI. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in provincia di Pavia, e nella Lomellina in particolare, si è registrata negli ultimi tempi una recrudescenza di atti criminali che ha pervaso di un senso di profonda insicurezza ed inquietudine la popolazione locale, scossa da uno stillicidio di reati contro il patrimonio, assalti agli uffici postali ed alle banche della zona (Vigevano, Rosasco, Groppello Cairoli, Gravellona e Mortara per ben due volte);

l'attuale presenza in zona delle forze dell'ordine appare inadeguata ad assicurare un servizio che soddisfi le esigenze di copertura del territorio e di tempestività d'intervento; tale situazione, che diventa ancora più critica nelle ore notturne per la ridotta operatività delle stazioni dei Carabinieri, ha spinto, nella sola Mortara, in soli quattro giorni, oltre mille cittadini a firmare un documento nel quale si

chiedono più protezione e vigilanza e, in particolare, la riapertura notturna della locale stazione dell'Arma;

a Vigevano, lo scorso 24 luglio 1996, tre uomini armati hanno fatto irruzione, poco dopo mezzogiorno, in una gioielleria di corso Genova, dove hanno potuto agire indisturbati: abbassata la saracinesca del negozio, hanno legato ed imbavagliato i titolari della gioielleria, razzato preziosi per cento milioni e sono infine usciti con la massima calma, come se nulla fosse successo;

è ancora vivo tra i cittadini il ricordo del tentativo di furto ai danni di una famiglia residente a Mortara, che per circa venti minuti è rimasta in balia di alcuni malviventi: questi, durante le ore notturne, evidentemente resi più audaci dall'assenza in zona delle forze dell'ordine, volendo penetrare all'interno dell'abitazione, hanno cercato di abbattere, con incredibile protervia, a colpi di pietre e picconi, porte e finestre che hanno resistito solo perché blindate;

sempre più allarmante si mostra il fenomeno della diffusione della droga, tenuto conto che nel corso del 1995 cinquanta abitanti di Vigevano, per lo più giovanissimi, sono stati segnalati alla prefettura di Pavia quali consumatori di sostanze stupefacenti; nei primi mesi del 1996 si è dovuto registrare il decesso di uno studente di soli sedici anni; risulta inoltre il dato che, secondo stime delle forze di polizia, un minorenne della zona su tre fa uso di droghe leggere;

nel 1995 circa l'ottantadue per cento dei delitti denunciati in provincia di Pavia, per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale, sono rimasti di autore ignoto —:

quali provvedimenti di natura preventiva e repressiva intendano adottare per arginare il dilagare della criminalità in provincia di Pavia, e nella Lomellina in particolare, posto che non si ha riscontro, fino ad ora, di iniziative concrete volte ad assicurare ai cittadini quella sicurezza e tranquillità cui hanno diritto;

quale sia il numero degli appartenenti alle forze dell'ordine presenti sul territorio e se esso sia ritenuto sufficiente al fine di assicurare un adeguato contrasto alla criminalità che assicuri interventi tempestivi, oltre che nei principali centri abitati, anche presso i numerosi cascinali sparsi della Lomellina;

se non ritengano indispensabile ripristinare l'apertura notturna delle stazioni dei Carabinieri ubicate nella zona, al fine di assicurare ai cittadini un'adeguata tutela anche durante la notte. (3-00190)

(2 agosto 1996)

F) Interrogazione:

MARINACCI, TASSONE, VOLONTÉ, GRILLO, DI NARDO, FABRIS, SANZA e DE FRANCISCIS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata del 31 luglio 1996 si è tenuta a Battipaglia una manifestazione di agricoltori provenienti dalle regioni del Mezzogiorno per chiedere al Governo il differimento dei termini di pagamento dei contributi agricoli;

al termine del comizio, i manifestanti si sono diretti verso lo svincolo dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e sono stati affrontati, lungo il percorso, da ingenti forze di polizia, che hanno più volte caricato gli agricoltori facendo uso di lacrimogeni, cosa che ha fatto registrare numerosi intossicati e contusi —:

se non ritenga spropositata la reazione delle forze dell'ordine presenti a fronte di una manifestazione svoltasi, sino a quel momento, in maniera pacifica;

se condivida l'opinione degli interroganti, che rilevano in tale episodio, come in altri precedenti, l'adozione di un differente comportamento tenuto dalle forze di polizia, presumibilmente sulla base di apposite disposizioni, nei confronti delle manifestazioni promosse dagli agricoltori, che li porta ad agire con particolare aggressività mentre, nei confronti di altre categorie, sembra vigere una sospetta tolleranza allorquando si verificano eccessi nelle azioni di protesta. (3-00191)

(2 agosto 1996)

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 febbraio 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ACIERNO ed altri: « Sospensione per i residenti nella regione Sicilia del contributo straordinario per l'Europa di cui all'articolo 3, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 » (3239);

FRANZ: « Istituzione della figura professionale di conservatore dei beni culturali » (3241);

ALBERTO GIORGETTI: « Modifica all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in materia di trasferimento della concessione per la riscossione dei tributi » (3242);

PAGLIUCA: « Modifiche all'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, in materia di preposizione di dirigenti generali alle direzioni delle entrate » (3243);

PECORARO SCANIO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su possibili deviazioni all'interno della Guardia di finanza » (3244);

BONO: « Disposizioni in materia di riduzione dei canoni per le concessioni demaniali marittime relative a strutture ricettive nelle aree depresse » (3245);

BONO: « Disposizioni in materia di riforma delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado » (3246);

MAZZOCCHIN e CASTELLANI: « Disciplina della professione di esperto ambientale » (3247);

PALMA ed altri: « Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di abbreviazione della durata in carica dei consigli regionali » (3248);

ROTUNDO: « Istituzione del consorzio dei comuni della Grecia Salentina » (3249);a

NICOLA PASETTO ed altri: « Istituzione di sezioni distaccate di corti di appello e di corti di assise di appello » (3250);

MASTELLA ed altri: « Abrogazione della lettera c) del primo comma dell'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità alla carica di deputato dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti » (3251);

GIOVANNI PACE e ANTONIO PEPE: « Disposizioni in merito all'acquisto di beni mobili del patrimonio della società GEC MARCONI » (3252).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 19 febbraio 1997 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro per la solidarietà sociale:

« Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza » (3238);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri per la solidarietà sociale, degli affari esteri e dell'interno:

«Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» (3240).

Saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

MASSIDDA ed altri: «Disciplina degli enti e delle associazioni senza fini di lucro» (2674) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia previdenziale) e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

STORACE: «Modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di sicurezza pubblica e di coordinamento delle forze di polizia» (2978) *Parere delle Commissioni II, IV, V, VI e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia previdenziale);*

alla II Commissione (Giustizia):

RIZZA ed altri: «Nuova disciplina in materia di cancellazione del soggetto adempiente dall'elenco dei protesti» (1157) *Parere delle Commissioni I, V, VI e X;*

alla VI Commissione (Finanze):

PROPOSTA DI LEGGE POPOLARE
«Carta dei diritti del contribuente e norme di razionalizzazione e semplifica-

zione fiscale» (2878) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII e XI (ex articolo 73 comma 1-bis, del regolamento, per la materia previdenziale);*

ALEFFI ed altri: «Devoluzione dei premi non riscossi delle lotterie nazionali ad interventi per la valorizzazione dei beni artistici ed archeologici» (3009) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

PITTELLA ed altri: «Norme per la prevenzione e la sicurezza dagli incendi a tutela della incolumità delle persone» (3112) *Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XI, XII e XIV;*

alla IX Commissione (Trasporti):

SANZA ed altri: «Legge quadro in materia di noleggio di veicoli con conducente» (3017) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XIV;*

alla X Commissione (Attività produttive):

COLA ed altri: «Istituzione dell'albo delle imprese esercenti gli spettacoli pirotecnici e riordino della disciplina relativa al settore della pirotecnica» (2894) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IV, V e IX;*

alla XI Commissione (Lavoro):

SERAFINI ed altri: «Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici» (854) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e XII;*

POLI BORTONE e MAZZOCCHI:
«Norme per la repressione del lavoro abusivo e della concorrenza sleale» (993) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI*

(ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e X;

BALOCCHI ed altri: « Istituzione del servizio ispettivo nazionale della scuola » (2202) *Parere delle Commissioni I, V e VII* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

BRANCATI ed altri: « Norme per l'accesso all'area della dirigenza scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado » (2754) *Parere delle Commissioni I, V e VII* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

LUCCHESI e FOLLINI: « Modifica all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di precedenza nell'assegnazione di sede per le persone handicappate » (2956) *Parere delle Commissioni I, VII e XII*;

alla XII Commissione (Affari sociali):

GALLETTI e PROCACCI: « Nuove norme in materia di prevenzione dei rischi da pesticidi, a tutela della salute dei consumatori, dei bambini, dei neonati e delle gestanti, e disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego dei prodotti per la protezione delle piante » (2902) *Parere delle Commissioni I, V, VI* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV;

GIORDANO ed altri: « Norme per la tutela della salute dei lavoratori addetti ed ex addetti alla lavorazione del cloruro di vinile monomero » (2906) *Parere delle Commissioni I, V, IX, X e XI*;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

GAMBALE ed altri: « Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima » (3160) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII e IX*.

Annunzio di sentenze dalla Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 10 gennaio 1997 copia della sentenza n. 1 del 9 gennaio 1997 (doc. VII, n. 231) la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 301, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), come modificato dall'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare di avere acquistato la proprietà delle cose ignorando senza colpa l'illecita immissione di esse sul mercato.

Con lettera in data 10 gennaio 1997 copia della sentenza n. 2 del 9 gennaio 1997 (doc. VII, n. 232) la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996 (Istituzione del servizio ispettivo regionale di sanità. Integrazione della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze. Proroga delle borse di studio dell'Osservatorio epidemiologico. Istituzione dell'Ufficio del Registro di patologia territoriale - Siracusa).

Con lettera in data 10 gennaio 1997 copia della sentenza n. 3 del 9 gennaio 1997 (doc. VII, n. 233) la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 116, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui punisce con la sanzione penale, colui che, munito di patente di categoria B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta patente di categoria A.

Con lettera in data 23 gennaio 1997 copia della sentenza n. 10 del 9 gennaio 1997 (doc. VII, n. 235) la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 14 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 236) la quale ha dichiarato:

ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 38, come sostituito dall'articolo 18 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, e dell'articolo 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 15 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 237) la quale ha dichiarato:

ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 16 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 238) la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 (Riordino delle fusioni in materia di turismo, spettacolo e sport), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203, e del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 17 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 239) la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 13 marzo 1958, n. 296 (Costituzione del Ministero della sanità) e del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 18 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 240) la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 22 luglio 1975, n. 382 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione); del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382); della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri); della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 19 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 241) la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per la abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 20 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 242) la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per la abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 21 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 243) la quale ha dichiarato:

ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli ar-

ticoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 (Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479 (Norme correttive del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, recante revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 22 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 244) la quale ha dichiarato:

ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione:

della legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali);

del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali);

dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali);

dell'articolo 53, comma 1, della medesima legge, limitatamente alle parole «nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità» e comma 4, limitatamente alle parole: «I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto», richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, modificata con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 23 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 245) la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione del regio decreto 9 agosto 1943, n. 718, « Mutamento della denominazione del Ministero delle corporazioni »; del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, « Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio »; della legge 4 gennaio 1951, n. 2, « Varianti ai ruoli organici della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio e del Corpo delle miniere e istituzione della Direzione generale delle miniere presso il Ministero stesso »; della legge 7 giugno 1951, n. 434, « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e commercio »; della legge 15 dicembre 1960, n. 1483, « Istituzione di una nuova Direzione generale e riordinamento dei ruoli organici del personale della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio »; della legge 26 settembre 1966, n. 792, « Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura » e, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, « Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese »; della legge 12 ottobre 1966, n. 842, « Soppressione dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni »; e, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 12 agosto 1982, n. 576, « Riforma della vigilanza sulle assicurazioni »; del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, « Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'articolo 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni »; e, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 9 gennaio 1991,

n. 10, « Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia », richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 24 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 246) la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 25 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 247) la quale ha dichiarato:

ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali):

l'articolo 45, comma 1, limitatamente alle parole « nonché quelle che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato »; comma 2, come modificato dall'articolo 24, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente alle parole « Le deliberazioni di competenza delle giunte nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri dei comuni sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e moti-

vata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio:

a) acquisti, alienazioni, appalti ed in genere tutti i contratti;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale e comma 4, come modificato dall'articolo 24, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente alle parole « entro gli stessi termini di cui al comma 2 » ed alla parola « altresì »;

l'articolo 46, comma 3, limitatamente alle parole « anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico »;

l'articolo 48 (Potere sostitutivo);

l'articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole « nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità », e comma 4, limitatamente alle parole « I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto », richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, modificata con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 26 del 30 gennaio 1997 (doc. VII n. 248) la quale ha dichiarato:

inammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe:

a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati), modificato da ultimo dalla legge 4 agosto 1993,

n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534;

b) del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica);

richieste dichiarate legittime, con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 27 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 249) la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), richiesta dichiarata legittima con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 28 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 250) la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), e successive modifiche, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 29 del 30 gennaio 1997 (doc. VIII, n. 251) la quale ha dichiarato:

ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del de-

creto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante « Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni », convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, limitatamente all'articolo 2, richiesta dichiarata legittima con ordinanza n. 97 dell'11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia il della sentenza n. 30 del 30 gennaio 1997 (doc. VII n. 252) la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di Finanza), e dell'articolo 2 del codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 31 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 253) la quale ha dichiarato:

ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante « Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza », così come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: « essere ammessi a », comma 2 (« I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convinimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto. ») e comma 3, limitatamente alla parola « comunque »;

articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: « entro 60 giorni dall'arruola-

mento », e comma 2 (« Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi. »);

articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: « sentito il parere di una Commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente ».

articolo 4;

articolo 8, comma 6, limitatamente alle parole: « , sentita, nei casi di cui al quarto comma, la Commissione prevista dall'articolo 4 »; richiesta dichiarata legittima con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 32 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 254) la quale ha dichiarato:

ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 842 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, comma 1 (« Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. ») e comma 2 (« Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità. »), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 33 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 255) la quale ha dichiarato:

ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per ef-

fetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 11-13 dicembre 1996, per l'abrogazione della legge 25 luglio 1966, n. 570, recante « Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello », e della legge 20 dicembre 1973, n. 831, recante « Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori ».

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 34 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 256) la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), richiesta dichiarata legittima con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia, della sentenza n. 35 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 257) la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 36 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 258) la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 6

agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), richiesta dichiarata legittima con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 37 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 259) la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 38 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 260) la quale ha dichiarato:

ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalle leggi 20 ottobre 1964 n. 1039 e 10 giugno 1969 n. 308 e dalle sentenze della Corte costituzionale n. 11 e n. 98 del 1968, recante « Ordinamento della professione di giornalista », richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 39 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 261) la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 23

dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 40 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 262) la quale ha dichiarato:

inammissibile, nelle parti indicate in epigrafe, la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), richiesta dichiarata legittima con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 41 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 263) la quale ha dichiarato:

ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante « Ordinamento giudiziario », limitatamente alle seguenti parti: articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole: «, senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura », e comma 3 (« In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. »), come sostituiti dall'articolo 14, commi 2 e 3, della legge 2 aprile 1979, n. 97; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Con lettera in data 10 febbraio 1997 copia della sentenza n. 42 del 30 gennaio 1997 (doc. VII, n. 264) la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510, (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia), richiesta dichiarata legittima con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996 dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 431 del 12 dicembre 1996 (doc. VII, n. 230), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità Costituzionale dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

n. 4 del 9 gennaio 1997 (doc. VII, n. 234), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 148, numero 1, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, nn. 240, 243, 246, 247, 248);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 234, 235, 250, 255, 256, 263);

alla IV Commissione (doc. VII, nn. 252, 253);

alla V Commissione (doc. VII, n. 251);

alla VI Commissione (doc. VII, n. 259);

alla VII Commissione (doc. VII, nn. 258, 262);

alla IX Commissione (doc. VII, n. 264);

alla XII Commissione (doc. VII, n. 261);

alla XIII Commissione (doc. VII, n. 254);

alle Commissioni riunite I e III (doc. VII, n. 241);

alle Commissioni riunite I e VII (doc. VII, n. 238);

alle Commissioni riunite I e X (doc. VII, n. 245);

alle Commissioni riunite I e XI (doc. VII, nn. 236, 244);

alle Commissioni riunite I e XII (doc. VII, n. 239);

alle Commissioni riunite I e XIII (doc. VII, n. 237);

alle Commissioni riunite I e XIV (doc. VII, n. 242);

alle Commissioni riunite II e III (doc. VII, n. 249);

alle Commissioni riunite II e VI (doc. VII, n. 231);

alle Commissioni riunite II e VII (doc. VII, n. 260);

alle Commissioni riunite II e IX (doc. VII, n. 233);

alle Commissioni riunite II e XII (doc. VII, n. 257);

alle Commissioni riunite VI e XI (doc. VII, n. 230);

alle Commissioni riunite VII e XII (doc. VII, n. 232).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla Commissione affari costituzionali.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ha trasmesso una seconda comunicazione in ordine alla nomina, disposta con decreto del Presidente della Repubblica, della professoressa Paola CARUCCI a dirigente generale del Ministero dei beni culturali e ambientali nel ruolo degli Archivi di Stato.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) nonché alla VII Commissione permanente (Cultura).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ha comunicato che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 dicembre 1996, è stata disposta la nomina a dirigenti generali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) della dottoressa Silvia CANNATA e del dottor Marco SENES.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) nonché alla XI Commissione permanente (Lavoro).

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giovanni MANGHETTI a presidente del consiglio d'amministrazione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 23 luglio 1996, a pagina 763, prima colonna, alla settima riga, dopo le parole: « e VII » aggiungere le parole: « (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) ».

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.